

REGOLAMENTO

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 77 del 6 novembre 2025

Art. 1 - Tipologia e Finalità

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della "Mostra Mercato dell'Antiquariato", istituito dal Comune di Chiavari per lo sviluppo dell'attività commerciale degli operatori partecipanti alla manifestazione e per la promozione socio-culturale e turistica della Città; detta manifestazione rientra tra quelle storiche, ai sensi degli artt 27 e 32 della Legge Regionale n.1/2007 "Testo Unico in materia di Commercio" e ss mm ii.

2) La manifestazione è finalizzata all'esposizione e alla vendita su aree pubbliche di oggetti di antiquariato e collezionismo.

3) Agli effetti del presente Regolamento:

- per antiquariato si intendono: oggetti vecchi di almeno trent'anni, comunque usati, che rientrano nelle seguenti categorie: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura;
- per oggetti di collezionismo si intendono: oggetti usati, vecchi di almeno dieci anni appartenenti alle seguenti categorie: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, dipinti e disegni, insegne, schede telefoniche, pin's, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali, abbigliamento e relativi accessori.

Art. 2 - Localizzazione e date di svolgimento

1. La "Mostra Mercato dell'Antiquariato" si svolge in Chiavari la seconda domenica ogni mese, ed il sabato che la precede, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (orario di vendita) di ciascuna giornata, nelle aree di seguito indicate:

- Via Martiri della Liberazione
- Via Vittorio Veneto (compreso il tratto iniziale di C. so Dante, sino ad inizio Piazza Roma)
- Via delle Vecchie Mura (tra Via Martiri della Liberazione e Via Raggio)
- Via dei Casaretto
- Piazza Matteotti
- Piazza Mazzini (lato palazzo ex tribunale)
- Via Rivarola (tratto iniziale da piazza Mazzini fino all'inizio dei portici lato mare)
- C.so Garibaldi (tratto compreso fra piazza Matteotti e Via Delpino)

2. Le aree possono subire integrazioni e/o modificazioni stabilite con motivato atto del Sindaco il quale può, altresì, derogare, per motivi di pubblico interesse, agli orari indicati

3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o spostare la manifestazione per motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse, dandone diretta comunicazione agli interessati ovvero, qualora la manifestazione fosse affidata in gestione a terzi, tramite l'ente gestore, con preavviso di almeno 30 giorni, senza che gli espositori possano opporsi o vantare diritti a qualunque titolo.

Art. 3 - Gestione

1. L'Amministrazione può affidare la gestione della manifestazione a terzi ed, in particolare, ad associazioni, formalmente costituite e senza scopo di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 4 – Soggetti Partecipanti

1. Possono partecipare alla Mostra Mercato dell'Antiquariato del Comune di Chiavari:

a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese della CCIAA ed in possesso di regolare registro ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. per la registrazione delle operazioni giornaliere di vendita di cose antiche o usate; sono esonerati dalla tenuta del registro coloro che pongono in vendita oggetti privi di valore o di valore esiguo;

b) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio in sede fissa, imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese della CCIAA ed in possesso di regolare registro ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. per la registrazione delle operazioni giornaliere di vendita di cose antiche o usate; sono esonerati dalla tenuta del registro coloro che pongono in vendita oggetti privi di valore o di valore esiguo;

b) gli hobbisti, ai sensi artt. 27 e 32bis della L.R. n.1/2007 e ss.mm.ii., - muniti di tesserino, che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività non professionale. - Il limite di partecipazione a fiere promozionali e manifestazioni straordinarie per essere considerati venditori non professionali è di 24 per anno solare;

Art. 5 - Assegnazione spazi - Aveni diritto

1. Gli appositi spazi ("posteggi"), sono assegnati:

a) agli operatori in possesso delle autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche secondo l'ordine risultante dalla "graduatoria annuale" predisposta dal competente Ufficio del Comune sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al protocollo comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente; la graduatoria viene predisposta sulla base dei seguenti criteri: tipologia di merce (antiquariato/usato), presenze storiche maturante nella manifestazione e inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

b) agli operatori in possesso delle autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche ovvero ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa, secondo l'ordine risultante dalla "graduatoria mensile" predisposta dal medesimo Ufficio comunale sulla base delle istanze pervenute;

c) agli hobbisti in possesso di regolare tesserino, che hanno espresso la volontà di partecipare presentando apposita istanza. Per la formazione della relativa graduatoria vengono utilizzati i seguenti criteri: attribuzione di n. 50 punti per gli operatori che NON sono mai stati iscritti alla CCIAA per attività di commercio; maggiore anzianità di partecipazione (con regolare istanza) alla "Mostra mercato dell'antiquariato" di Chiavari riferita agli ultimi 5 anni; a parità di punteggio i posteggi verranno assegnati a rotazione tra gli aventi diritto;

2. La "graduatoria annuale" è riservata esclusivamente agli operatori del commercio su aree pubbliche

3. Ai soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono assegnati posteggi in subordine agli altri operatori

4. A ciascun operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.

Art. 6 - Assegnazione spazi - Durata

1. L'assegnazione del "posteggio" agli aventi diritto, come risultanti dalle graduatorie di cui al precedente art. 5, ha durata annuale, rinnovabile di anno in anno, su apposita istanza di partecipazione (entro e non oltre 31 ottobre dell'anno precedente per i partecipanti alla graduatoria annuale);
2. Qualora l'assegnatario non risulti presente durante l'anno per 3 edizioni (anche non consecutive), verrà a decadere il diritto di occupazione dell'area a lui destinata. Per "assenza" ai fini del presente comma, si intende quella non giustificata;
3. Lo spazio verrà assegnato ad un nuovo operatore secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5.

Art. 7 - Occupazione spazi

1. Ciascun operatore deve occupare il "posteggio" ad esso assegnato entro e non oltre le ore 7.30 del giorno stabilito.
2. Qualora lo stesso non occupi la propria area entro l'ora sopra indicata, viene considerato assente.
3. In caso di rifiuto del "posteggio" assegnato, l'operatore decade dal diritto all'assegnazione di diverso spazio.
4. Eventuali "posteggi" rimasti liberi, dopo aver esaurito tutte le graduatorie, possono essere assegnati agli operatori presenti alla spunta, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 8 – Caratteristiche dei posteggi

1. I posteggi sono tutti senza furgone che, terminate le operazioni di scarico, deve essere posizionato fuori dall'area mercatale;
2. Le dimensioni standard dei posteggi sono di mt. 6 di lunghezza x mt. 2 di profondità; tuttavia, considerata la conformazione del centro cittadino e gli esegui spazi che permettano il rispetto delle misure di "safety and security" previste dalla vigente normativa, ed individuate nel piano della sicurezza, il gestore ha facoltà di assegnare posteggi con dimensioni diverse (es. 6x3 o 8x2 o 4,5x3 ecc.) purchè non venga superata la superficie di mq 18 e che, comunque, vengano sempre rispettati i limiti imposti dal citato piano di sicurezza

Art. 9 - Onere economico

1. A carico di ciascun assegnatario di "posteggio" è posto un onere fisso da corrispondersi all'atto dell'assegnazione del posteggio, determinato sulla base delle spese da sostenersi per l'organizzazione della manifestazione, dell'importo del canone mercatale (occupazione del suolo pubblico e smaltimento dei rifiuti) - da versarsi al Comune ovvero, in caso di affidamento della manifestazione a terzi, al soggetto gestore;
2. L'onere di cui al punto 1. dovrà essere corrisposto dall'operatore esclusivamente tramite pagamento tracciabile.

Art. 10 - Cessione spazio assegnato

1. E' fatto espresso divieto all'assegnatario del "posteggio" di cedere, a qualsiasi titolo, lo stesso ad altro operatore.
2. In caso di assoluta e comprovata necessità, l'operatore commerciale (no hobbista) può farsi sostituire da un dipendente o da un collaboratore familiare. In tale caso, i sostituti operano in nome e per conto del sostituto, senza per questo poter vantare, ovvero, acquisire diritti sull'area in parola.
3. E' obbligo per l'operatore, ovvero, nella fattispecie sopra individuata, per il sostituto, essere sempre in possesso della documentazione comprovante:
 - a) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) l'identità e la regolarità della rappresentanza.

Art. 11 - Divieti

1. E' assolutamente vietato, durante la manifestazione:

- a. mettere in vendita ed esporre merce diversa da quella indicata nel precedente art. 1 e nel successivo art. 16;
- b. occupare spazi al di fuori dell'area assegnata ed inibire il passaggio tra un banco e l'altro; in particolare è vietato occupare il marciapiede e/o sottoportico anche con scatoloni e rifiuti derivanti dall'attività;
- c. mettere in vendita ed esporre merce di piccole dimensioni direttamente sul suolo pubblico senza l'ausilio di espositori/banchi;
- d. Accedere all'area espositiva con mezzi motorizzati in orari diversi da quelli stabiliti per l'arrivo a inizio manifestazione e uscita a fine manifestazione; pertanto ogni operatore dovrà arrivare, scaricare e portare all'esterno delle Aree il proprio mezzo per tempo, ed attendere l'orario di fine mercato prima di spostarlo (salvo diversa indicazione / autorizzazione da parte del Comune o dell'ente gestore).

Art. 12 - Responsabilità

1. Il Comune e l'eventuale gestore della manifestazione, s'intendono manlevati da ogni responsabilità inerente:

- a) la custodia e la provenienza degli oggetti posti in vendita da ogni singolo operatore;
- b) il mancato rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria;
- c) ogni danno che l'espositore dovesse provocare, a qualsiasi titolo, a terzi;
- d) ogni danno che l'espositore dovesse subire in quanto provocato, a qualsiasi titolo, da terzi;
- e) la regolarità delle attrezzature o di quant'altro utilizzato dall'operatore nel corso della manifestazione, anche con riferimento ai profili inerenti la sicurezza, l'igiene, ecc.;
- f) il mancato rispetto da parte dell'operatore delle norme di utilizzo dell'impianto elettrico.

Art. 13 - Obblighi

1. Nell'esposizione dei banchi è fatto obbligo di osservare l'allineamento, le distanze tra banchi o tavoli ed il fronte di esposizione o di vendita che, per ragioni di ordine organizzativo o per agevolare il flusso del pubblico, sono contrassegnati oppure prestabiliti;

2. E' richiesto il rigoroso rispetto delle misure assegnate, di cui al precedente art. 8; in particolare, a copertura dell'area di vendita, sarà consentita l'installazione di ombrelloni con asta centrale, teloni ovvero gazebo certificati (reazione al fuoco Classe 2 minimo) le cui dimensioni non eccedano quelle del banco di vendita al fine di non intralciare l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza;

3. La tenda copri banco deve essere sistemata ad una altezza tale da non creare pericoli od ostacoli sia per i passanti che per gli eventuali automezzi in transito;

4. I pali di sostegno devono essere aderenti ai banchi. E' vietato configgere nel suolo chiodi, anelli e simili;

5. L'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a preservare l'integrità del suolo pubblico provvedere, durante ed al termine della manifestazione, alla pulizia del proprio spazio di vendita e dell'area circostante. Gli espositori sono tenuti a raccogliere i rifiuti in sacchetti e a conferirli nelle isole ecologiche di raccolta automatizzate. E' severamente vietato l'utilizzo dei cestini "gettacarta" per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo svolgimento dell'attività di mercato;

6. Gli oggetti o la merce esposta, come pure le attrezzature, devono rimanere entro i limiti segnati, con divieto di costruire barriere che limitino la visibilità delle vetrine esterne di altre attività od ostruiscano passi carrai o porte di accesso alle civili abitazioni;

7. Nelle zone interessate dalla manifestazione è vietato l'uso di fiamme libere, utilizzare idrogeno ed introdurre bombole di gas non inerte;
8. Gli espositori si impegnano a presidiare il banco con continuità durante tutta la durata della manifestazione;
9. Ovunque la corsia prospiciente il punto vendita dovrà garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza anche durante le ore notturne fra il sabato e la domenica. Gli espositori, il sabato sera, si impegnano a chiudere la loro postazione di vendita radunando la merce in modo da limitare più possibile l'ingombro del loro banco e la struttura di copertura;
10. Per coloro che necessitano di una fornitura (presa) di corrente elettrica, questi devono utilizzare materiali marchiati ed omologati C.E., idonei all'uso in "esterno" (Grado di protezione IP (International Protection) minimo: 4), e devono essere posizionati in modo tale da evitare inciampi e/o ostacolo. In particolare, i cavi elettrici devono essere stesi adiacenti il bordo inferiore del marciapiede – scalino (se presente) e contenuti in pedane "passacavi" se giacenti su suolo utilizzato dal pubblico;
11. Obbligo di disporre di un estintore tipologia A, B e C portatile da minimo 2 kg, regolarmente revisionato;
12. Nel caso di mancata ottemperanza a quanto sopra disposto, l'Amministrazione si riserva di assumere le opportune iniziative inibitorie e sanzionatorie.

Art. 14 - Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione alla manifestazione e l'assegnazione del relativo spazio è subordinata:
 - a) alla sottoscrizione nonché alla piena accettazione, da parte di ogni singolo partecipante, del presente Regolamento;
 - b) al pagamento dell'onere economico di cui al precedente art. 9.

Art. 15 - Esclusione

1. Non sono ammessi al mercatino o, se già ammessi, potrà loro essere revocata la concessione per l'occupazione del posteggio, gli operatori che per la natura o la qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercatino stesso.

Art. 16 - Merce

1. Gli oggetti posti in esposizione e/o vendita sono di antiquariato e collezionismo così come definiti dal precedente art. 1. E' fatto pertanto divieto, pena la revoca dell'assegnazione del "posteggio", di vendere oggetti nuovi, anche se trattasi di riproduzione di oggetti antichi o di fabbricazione artigianale; è consentita la sola esposizione e/o vendita di libri nuovi che trattano di antiquariato.
2. E' fatto divieto di esporre e vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi.
3. Ogni partecipante è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce esposta.
4. La mancata osservanza di quanto ai precedenti commi del presente articolo determina l'immediato allontanamento dal mercatino senza dar diritto ad alcun rimborso dell'onere economico di cui all'art. 9, salva l'applicazione da parte della Polizia Municipale delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Disposizioni per gli Hobbisti

1. Gli Organizzatori verificano il possesso del tesserino e, sullo stesso, annotano la presenza alla manifestazione;
2. Gli hobbisti acconsentono, senza riserve, alla riconsegna del tesserino -su semplice richiesta del Comune di rilascio- qualora sullo stesso debbano essere inserite annotazioni o riportati gli estremi di eventuali provvedimenti interdittivi e la loro durata;

3. Gli hobbisti devono essere personalmente presenti sul posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione; non è in alcun modo consentita la rappresentanza o la presenza di dipendenti/collaboratori;
4. E' fatto obbligo esporre sul banco di vendita cartello ben visibile che descriva la natura dell'operatore "hobbista";
5. Si richiamano, inoltre, gli artt. 27 e 32 bis della L.R. 1/2007, nonché le disposizioni comuni agli operatori commerciali indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile con l'esclusione dal mercato, è applicata, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 € con le modalità di cui alla Legge n.689 del 24.11.1981.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Gli espositori sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione - ovvero dall'eventuale ente gestore - anche durante la manifestazione.
- 2.Per quanto non espressamente stabilito e previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento, anche sanzionatorie, vigenti in materia.